

# AUTOTRASPORTI MERCI - Industria Associata FAI Veneto

C.C.N.L. del 3 Dicembre 2017 - Accordi di rinnovo del 18 Maggio 2021

Parte normativa - Scadenza: 31 Dicembre 2024

Parte economica - Scadenza: 31 Dicembre 2024

## Retribuzioni in vigore dal 1° Ottobre 2019

Livello	Minimo Contrattuale	Integrativo Regionale	E.D.R.**	TOTALE
Quadri °	2.246,67	63,81	12,89	2.323,37
1	2.109,80	61,49	12,07	2.183,36
2	1.938,22	59,90	11,07	2.009,19
3S	1.750,37	57,84	10,00	1.818,21
C3	1.750,78	57,84	10,00	1.818,62
B3	1.750,37	57,84	10,00	1.818,21
A3	1.749,96	57,84	10,00	1.817,80
3	1.703,51	56,63	9,75	1.769,89
F2	1.703,94	56,63	9,75	1.770,32
E2	1.703,53	56,63	9,75	1.769,91
D2	1.703,13	56,63	9,75	1.769,51
4	1.620,24	55,41	9,26	1.684,91
H1	1.650,92	55,41	9,26	1.715,59
G1	1.644,29	55,41	9,26	1.708,96
4J	1.577,93	54,17	0,00	1.632,10
5	1.544,97	53,40	8,84	1.607,21
6	1.443,73	52,51	8,26	1.504,50
6j	1.328,17	47,78	0,00	1.375,95

## Appr.Prof.te assunti dal 26.04.2012 (D.Lgs 167/2011)

Le Parti, con accordo del 24.4.2012, convengono di modificare la disciplina dell'apprendistato professionalizzante regolamentata dal CCNL vigente, per recepire le nuove disposizioni introdotte dal D. Lgs: 167/2011.

**Durata e retribuzione:** (calcolata in percentuale su minimo contrattuale) sui seguenti Livelli:

Liv 1°, 2°, 3°s, 3°, 4°, 4°J, 5° e 6°

1° anno 75% - 2° anno 85% - 3° anno 100%.

Livello 6J - 1° anno: 75%; 2° anno: 85%; 3° anno: liv. 6.

### Note di tabella

\* **Indennità di funzione:** ai quadri va in aggiunta corrisposta una indennità di funzione di **Euro 51,65**.

\*\***E.D.R.:** tale importo, da erogarsi ai dipendenti in forza al 26.01.2011, incide su tutti gli istituti contrattuali. Con l'accordo di rinnovo del CCNL le parti hanno convenuto di eliminare il 4 novembre e la Pasqua dall'elenco dei giorni festivi, a fronte del riconoscimento, di un elemento distinto della retribuzione (EDR) non riassorbibile. La legge n. 47/2011, limitatamente all'anno 2011, ha previsto il 17 marzo come giorno festivo senza che ciò derivassero maggiori oneri per le imprese, pertanto per il solo anno 2011 non dovrà essere erogata l'Edr per la quota relativa al 4 novembre.

L'intesa prevede che le imprese potranno recuperare, con la retribuzione del mese di dicembre 2011 quanto è erogato a titolo di Edr ai lavoratori interessato dallo scorso gennaio.

**UNA TANTUM:** a copertura del periodo di carenza contrattuale, ai lavoratori in servizio al 18 Maggio 2021 viene corrisposto un importo forfettario di **€ 230,00**, maturato in quote mensili o frazionii in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato. L'importo viene erogato in 3 rate, la prima di **€ 100,00** entro luglio 2021, la seconda di **€ 50,00** con la retribuzione di ottobre 2021 e la terza di **€ 80,00** con la retribuzione di aprile 2022. L'importo è ridotto proporzionalmente per il personale part-time. L'importo non è utile ai fini degli istituti contrattuali né per la determinazione del TFR.

## Note di settore

- Orario lavoro: 39 ore settimanali
- Mensilità contrattuali: 14.
- Divisore per quota oraria: 168.

<b>TRASFERTE</b>	<b>NAZIONALE</b>	<b>ESTERO</b>
a) assenze da 6 a 12 ore	20,60	28,74
b) assenze da 12 a 18 ore	31,82	41,85
c) assenze da 18 a 24 ore	39,96	59,29

## SCADENZIARIO

<b>07/21 - UNA TANTUM 1^ rata</b>	10/22 - Minimi retributivi
10/21 - Minimi retributivi	10/23 - Minimi retributivi
10/21 - una tantum 2° rata	03/23 - Minimi retributivi
01/22 - EDR	12/24 - Scadenza CCNL
04/22 - una tantum 3° rata	

**luglio-21**

**autoindFai 33**

Il presente documento è stato scritto solamente per fini informativi. Pur essendo stato redatto con la massima cura e diligenza, nessuna responsabilità in seguito a decisioni prese su di esso può e potrà essere attribuita a codesta Associazione né ai collaboratori che hanno partecipato alla stesura stessa.